

IL DIRITTO PSICOLOGICO

Guglielmo Gulotta, Università di Torino

La psicologia giuridica costituisce un'interfaccia tra due discipline, la psicologia e il diritto, che pur avendo molto in comune hanno storie molto differenti. Essa guarda al diritto utilizzando i metodi, le teorie e gli strumenti della psicologia, individuando le aree in cui può essere utilmente applicata, per esempio quella criminale, quella giudiziaria, quella dell'applicazione della pena: la *psicologia* giuridica cosiddetta *legale* utilizza criteri psicologici per interpretare norme vigenti, quella cosiddetta *legislativa* per contribuire alla formazione di norme giuridiche.

Con questo contributo propongo una nuova categoria concettuale, quella del *diritto psicologico* - e della relativa *giurisprudenza psicologica* - , che studia in una prospettiva giuridica le norme suscettibili per la loro interpretazione e per la loro applicazione di una valutazione psicologica.

Non è facile individuare gli aspetti del diritto - che per definizione regola la condotta umana, oggetto di studio anche della psicologia - definenti l'ambito del diritto psicologico. Il diritto e l'elaborazione dottrina e giurisprudenziale hanno da sempre fatto riferimento a concetti psicologici: l'elemento soggettivo del reato è anche chiamato *elemento psicologico*; l'art. 133 del codice penale prevede che il giudice nel calibrare la pena debba tenere conto, tra l'altro, del carattere del reo. Per fare un altro esempio, alcuni diritti soggettivi come quelli all'integrità fisica, all'onore, all'immagine vengono chiamati *diritti della personalità*.

Certo, non rientrano nella categoria concetti come quelli della *persona giuridica* o della *morte presunta*, che sono caratterizzazioni ed eventi puramente normativi e quindi fenomeni creati dal diritto. Un conto è, per esempio, la maturità psicologica e un altro conto è la maggiore età prevista per legge. Il diritto attraverso delle norme regola poteri e doveri impedendo, obbligando o facoltizzando taluni comportamenti, cosa che la psicologia non fa in quanto soprattutto *descrittiva* e non *prescrittiva*.

In ogni caso, attraverso le norme non solo debbono essere vagliati comportamenti in quanto tali ovvero per le conseguenze che hanno prodotto, cioè di *lesione* (civile) o di *offesa* (penale), ma vanno anche considerati nella prospettiva intellettuale e motivazionale dell'agente/attore. Per esempio, deve essere valutato se durante la fase precontrattuale il soggetto si è comportato in buona fede (art. 1337 c.c.) (o era motivato in mala fede?), se un certo imprenditore ha agito fraudolentemente (o è stato semplicemente imprudente?) (art. 43 c.p.).

La psicologia studia proprio tali aspetti cognitivi e comportamentali e questi ultimi anche rispetto a terzi. Essa è quindi la disciplina specifica che può aiutare a giudicare l'azione umana anche in senso giuridico. Essa riguarda, dal punto di vista sostanziale, "stati psicologici", "situazioni", "circostanze" e "responsabilità".

Per quanto riguarda gli stati psicologici, si pensi alla violenza morale, all'*animus possidendi*, ecc.

Questo contributo culturale e scientifico può estendersi a vari campi, così può concepirsi un *diritto psicologico civile, penale, minorile* e addirittura *fiscale* se si pone mente al fatto che il decreto legislativo approvato il 5 dicembre 1997 ("Principi generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie") precisa che nel valutare l'infrazione occorre tenere conto anche della personalità del trasgressore (art. 7). È concepibile, d'altra parte, non solo un *diritto psicologico sostanziale*, ma anche un *diritto psicologico processuale* che concerne per esempio la metodologia peritale e delle consulenze in tema di affidamento dei minori, di adozione, di interdizione, di testimonianza, di capacità di stare in giudizio...

Alcuni aspetti del diritto psicologico concernono contenuti *direttamente psicologici*, per esempio l'esclusione di cause di indegnità genitoriale (art. 306 c.c.) quali pre-condizioni per l'adozione (art. 5 L. 184/83), della capacità naturale per contrarre negozi giuridici (art. 1425 c.c.) o di costrutti giuridici precipuamente mentalistici come quelli in cui si fa riferimento alla buona fede nella simulazione (art. 1414 c.c.).

Fermiamoci un momento sul concetto di *buona fede*. Che cosa significa? Che essa debba essere inferita quale complesso di atteggiamenti e motivazioni dalla condotta tenuta, oppure che essa vada più o meno attribuita proprio perché si è tenuta una certa condotta? In entrambe le scelte di prospettiva la psicologia cognitiva può offrire diversi contenuti, derivanti anche dalla ricerca empirica, che possono essere utili per il vaglio in questione, per esempio, per dare conto di un atteggiamento di "malizia".

Una vasta area di diritto psicologico è quella che riguarda la *responsabilità*.

Distinguo qui, sulla scorta del linguaggio comune, una *responsabilità di* e una *responsabilità per*. Solitamente nel diritto si fa riferimento soprattutto al secondo tipo di responsabilità, per esempio quella che riguarda, l'imputabilità, la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, negli ambiti in cui si è responsabili *per* avere tenuto una certa azione.

Nel linguaggio comune si dice anche "essere responsabile dell'ufficio acquisti", "responsabile della pubblicità nel settore mass media": con questo concetto non si fa tanto riferimento ad una responsabilità come precedentemente definita, ma ai poteri ed alle competenze che una certa posizione comporta, da cui, naturalmente, possono derivare responsabilità giuridiche per azioni connesse. E' questa una *responsabilità di essere*, per esempio quella di essere italiano, apolide, cittadino della comunità europea, e una *responsabilità di ruolo* e di *status*, per esempio quella di essere imprenditore, genitore, difensore. Sociologicamente parlando, lo *status* è ciò che una persona può attendersi dagli altri anche giuridicamente: doveri, diritti, potestà - e il *ruolo* è ciò che gli altri si aspettano da lui, giuridicamente: doveri e responsabilità.

La psicologia della responsabilità può offrire notevoli contributi al diritto, e d'altra parte la *psicologia dell'azione*, che studia il ruolo degli atteggiamenti e delle motivazioni, ma anche del contesto e della situazione, nel determinare il comportamento, può essere molto utile per vagliare diversi istituti giuridici. Il diritto penale richiede di giudicare non solo le persone e le loro azioni ma anche le circostanze e le situazioni. Si pensi alla circostanza attenuante di cui parla l'art. 61/11 c.p. (suggerimento di folla in tumulto), o l'art. 133 c.p.p., che obbliga il giudice, nel bilanciare l'entità della pena da infliggere al reo, a tener conto delle circostanze economiche, sociali e familiari in cui il fatto

criminoso è avvenuto.

La *situazione* è poi rilevante, per esempio, nella putatività, che costituisce causa di giustificazione (art. 59/3 c.p.): l'aver ritenuto di trovarsi in una situazione di legittima difesa è un fattore discriminante se l'errore è incolpevole e dunque se la valutazione del contesto è stata fatta con diligenza. La psicologia ancora può essere rilevante, ad esempio, nello studio della motivazione e dell'atteggiamento (è un delinquente per tendenza? (art. 108 c.p.), della cognizione (era cosciente?, era consapevole? (artt. 42 e 85 c.p.), dell'intenzione (è stato un atto volontario? premeditato? distratto e dunque negligente? imprudente? (artt. 42, 43 e 577 c.p.), dell'azione (poteva fare altrimenti? ha fatto tutto il possibile per evitare il danno? (artt. 43 e 62 c.p.).

Basta scorrere un qualsiasi manuale di psicologia per rendersi conto come temi specifici di questa materia siano rilevanti a fini ermeneutici per temi giuridici di grande rilievo.

Come abbiamo visto più sopra, l'applicazione della psicologia in questo campo processuale può essere, oltre che *diretta*, cioè dei suoi contenuti come scienza (per esempio riferiti alla psicologia della memoria per valutare la testimonianza), anche *indiretta*, cioè dei suoi metodi ed i suoi strumenti, come nelle attività peritali e di consulenza in materia di affidamento dei minori, nella cross-examination...

Facciamo un esempio in relazione a quest'ultimo caso: le domande suggestive sono vietate, ma quando una domanda è suggestiva? Come posso riconoscerla o renderla accettabile cambiandone il tenore?

Come si vede il diritto psicologico può costituire un modello concettuale utile per la conoscenza e l'applicazione del diritto. Come possono d'altronde giudicarsi le azioni di un uomo senza conoscerlo? (Tav. 1).

Tav. 1

